

- * **68.019.** *(Nuova formulazione)* Parentela, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Bilotti, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Cadeddu, Gallinella.
- * **71.1.** *(Nuova formulazione)* Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
- * **71.15.** *(Nuova formulazione)* Viviani, Morrone, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Stefani, Fantuz
- * **71.20.** *(Nuova formulazione)* Torromino, Maria Tripodi, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo

ART. 77.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.

2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma *2-bis*, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico di ILVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

2-quater. L'indennizzo di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* è riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.

2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui al comma *2-bis* e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi *2-ter* e *2-quater* anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma *2-bis*.

2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da *2-bis* a *2-quinquies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

- * **77.2.** *(Nuova formulazione)* Ubaldo Paganò, Lattanzio, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, Labriola, Elvira Savino, Tateo, Pettarin.

ART. 67.

Al titolo VII, dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pub-